



COMUNE DI LOIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato B

**ADEGUAMENTO STATUTARIO
AI SENSI DEL D.LGS
175/2016 DELLA SOCIETÀ
INTERAMENTE PARTECIPATA
GESCO LOIANO SRL**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del 28/07/2017

TITOLO I

Articolo 1

Costituzione

E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico locale denominata *Gestione Servizi Comunali Loiano Srl*, abbreviata in *Ge.S.Co. Loiano Srl*.

La società svolge le attività di cui all'art. 4 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del T.U.E.L della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica nell'interesse del socio pubblico Socio Unico, Comune di Loiano, che detiene interamente il capitale sociale.

Articolo 2

Sede

La sede legale della società è in Loiano, Via Roma n. 55.

Nell'ambito del territorio del comune, l'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, filiali ed uffici.

Il domicilio del socio per quanto riguarda i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

Indirizzi e Controlli

Controllo analogo: potere di indirizzo e controllo del Socio Unico e relative competenze

La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo al Comune di Loiano.

La società realizza la parte più importante della propria attività a favore dell'ente locale proprietario.

In aggiunta alle convocazioni del socio previste dalla legge, il Presidente del consiglio di amministrazione o Amministratore Unico relazionerà al socio sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:

- trasmette il Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l'anno successivo. Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal socio che propone eventuali variazioni o emendamenti; il Piano Operativo sarà illustrato al socio e successivamente approvato.

- trasmette la relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali; tale relazione sarà illustrata. Il socio può richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi.

- con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico relazionerà alla Giunta Comunale circa l'andamento della società. Ogni qualvolta richiesto dall'assemblea, il presidente, l'amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione della società, all'uopo delegato, parteciperà

con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del comune socio, della Giunta Comunale o delle commissioni consiliari.

Tutti i documenti inviati dalla società all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria da parte di tutti i Consiglieri Comunali.

L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e, pertanto, il Socio Unico detiene sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato su attività e servizi propri.

Il controllo "analogo" si intende esercitato dal Socio Unico in forma di indirizzo (controllo ex ante), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo ex post), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli organi degli Enti Locali così come definiti dalla vigente legislazione e dallo Statuto Comunale. In particolare, il controllo analogo è esercitato da parte del Socio Unico attraverso:

- la definizione e formulazione delle linee guida, direttive e indirizzi delle attività e servizi che la Società è chiamata a svolgere e che vengono aggiornate di anno in anno anche con riferimento alla rimodulazione delle risorse previste e al reperimento delle risorse aggiuntive;

- il controllo-monitoraggio sulla gestione della Società, sul patrimonio conferito e sull'organizzazione dei servizi affidati, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, rispetto alle quali potranno anche essere formulate precise modalità e termini;

- il controllo generale sullo stato di attuazione degli obiettivi sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta dalla società;

- mediante apposita relazione annuale sullo stato della Società, con audizione dell'organo amministrativo, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati, al numero, alla composizione ed al costo medio unitario dei servizi affidati e del personale dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamento di lavori, servizi, forniture, al grado di attuazione dei programmi, al grado di soddisfazione dell'utenza.

A garanzia dei principi sopra espressi, ulteriori e specifiche forme di controllo "analogo" possono essere disciplinate con apposito regolamento di competenza del Socio Unico.

Il Socio Unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza del Socio Unico:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la struttura dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Al di fuori delle materie di cui al comma precedente e nel rispetto delle prerogative riservate in via esclusiva dalla legge agli organi societari, il Socio Unico può sempre, mediante apposita deliberazione, definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere ed ai quali la gestione della società si deve conformare.

Ogni qualvolta richiesto dall'assemblea o dal Socio Unico, il presidente, l'amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione della società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del comune socio della Giunta Comunale o delle commissioni consiliari.

Tutti i documenti inviati dalla società all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria da parte di tutti i Consiglieri Comunali.

Il Socio Unico, nonché i soggetti o gli organi istituzionali riconducibili allo stesso, hanno accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla Società, al Socio Unico medesimo e/o a terzi.

L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Articolo 4

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali ed attività complementari nel territorio dei soci.

La società ha per oggetto sia la gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali propriamente detti ai sensi della vigente normativa, ivi compresi l'esecuzione dei lavori e forniture finalizzate a questo scopo, sia la gestione dei servizi complementari e di supporto alle attività del Comune di Loiano. In entrambi i casi dette attività e servizi verranno svolti sotto il controllo e secondo le direttive, gli indirizzi, i termini e le modalità tipiche dell'in house providing.

In particolare la società può svolgere le attività di:

- gestione del servizio di illuminazione pubblica, ivi compresa la manutenzione ordinaria della rete;
- gestione del servizio di manutenzione degli immobili di proprietà comunale;
- fornitura del riscaldamento negli immobili di proprietà comunale;
- gestione dei servizi cimiteriali e dei servizi di illuminazione votiva;
- attività integrate afferenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze, della segnaletica stradale e ogni struttura connessa; definizione e realizzazione di nuovi impianti anche semaforici; la realizzazione e/o l'esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli; interventi di sgombero neve e/o connessi a calamità atmosferiche ed alla sicurezza della circolazione in generale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e aree verdi;
- gestione del servizio di scuolabus.

La società può altresì:

- svolgere qualsiasi altro servizio pubblico locale che i soci il Socio Unico intendano affidare con apposita convenzione;
- provvedere, in quanto attività strumentale a quella principale, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale a favore dei Soci.

La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché ogni ulteriore attività utile ai propri fini.

La società, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, purché siano rispettati i principi di cui all'art. 3 del presente statuto.

La società può altresì, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto del Comune di Loiano, ente locale socio unico, per oltre l'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 5

Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea del Socio Unico o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge.

TITOLO II

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila).

Nel rispetto dei vigenti limiti normativi, il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

La quota di partecipazione del Comune di Loiano non potrà essere inferiore al 100% del capitale sociale. Non produce pertanto effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote a soggetti diversi dal socio unico Comune di Loiano.

La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di soggetti pubblici. Inoltre può acquisire dal socio finanziamenti, costituzioni di fondi con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7

Patrimonio

I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza specifica deliberazione dell'Assemblea, che prende atto della cessazione del rapporto di strumentalità dei beni rispetto ai fini sociali.

TITOLO III

Articolo 8

Organi della Società

Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico; l'organo amministrativo: Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore unico e/o collegio dei sindaci.

Articolo 9

Assemblea

L'assemblea, nel rispetto delle prerogative assegnate al Socio Unico e sulla base degli eventuali indirizzi e obiettivi forniti da questi, decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che l'Amministratore Unico, o la maggioranza degli amministratori, vorrà sottoporre alla sua approvazione.

In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;
- la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente;
- l'approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della società elaborati dagli amministratori nominati;
- la determinazione del compenso agli organi amministrativi;
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico;

- le decisioni in merito alla assunzione di prestiti il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato;
- la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- la trasformazione;
- le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca;
- la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
- l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione e la partecipazione a società e consorzi e la loro successiva dismissione;
- la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società.

Articolo 10

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune o in territori limitrofi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.

Gli amministratori debbono L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando n'è fatta domanda scritta dall'Ente Locale dal Socio Unico; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.

La convocazione dell'assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato al socio, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione:

- entro la fine del mese di dicembre per l'illustrazione del piano Operativo annuale di sviluppo della società, ai sensi del successivo art. 18;
- entro la fine del mese di gennaio per l'approvazione del piano Operativo annuale di sviluppo della società;

- entro la fine del mese di settembre di ciascun anno, per la presentazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società.

Articolo 11

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 12

Deleghe

Il Socio può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza è conferita a componenti degli organi di governo del socio.

Articolo 13

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione del socio favorevole o dissenziente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni del socio.

Articolo 14

Organo Amministrativo

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre amministratori.

L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere altresì i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge; agli stessi si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2382 del codice civile.

Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli enti pubblici controllanti o vigilanti.

Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omni comprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, status giuridico ed economico dei componenti dell'organo amministrativo, si rinvia integralmente a quanto previsto in materia dalla vigente normativa vincolistica.

Articolo 15

Amministratore Unico

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente statuto.

Articolo 16

Durata della carica, cessazione, revoca

Gli amministratori eletti restano in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno in cui scade il mandato amministrativo del Comune e possono essere rinominati.

I componenti il consiglio d'amministrazione che sostituiscono quelli cessati anzitempo dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

La revoca o la sostituzione degli Amministratori è di esclusiva spettanza dell'Assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti da reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione, salvo la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 21.

Articolo 17

Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

In caso d'assenza del presidente, il consiglio è presieduto dal vicepresidente, se nominato, o da altro componente designato a maggioranza dai presenti.

La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni feriali prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima, anche via telefax o posta elettronica.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio del Comune o in territori limitrofi.

Il presidente deve anche prontamente convocare il consiglio d'amministrazione quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti o dal collegio sindacale o dal revisore contabile, se nominato.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19

Poteri e obblighi dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

Il Consiglio può delegare, su autorizzazione dell'assemblea, parte delle sue funzioni ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea, l'organo amministrativo provvederà all'adempimento di quanto previsto all'articolo 3 comma 3 del presente statuto.

L'organo amministrativo gestisce della società sociale secondo le direttive impartite dall'Assemblea e del Socio Unico, ciascuno per la propria competenza, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni e gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione degli atti e delle operazioni che la legge o lo statuto riservano espressamente al Socio Unico o all'Assemblea. In ogni caso, per le operazioni di straordinaria amministrazione sarà necessario il preventivo favorevole parere dell'Assemblea.

Al fine di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte del Socio Unico, l'Amministratore Unico, oltre ad essere assoggettato a tutti i controlli funzionali, gestionali e finanziari di tipo analogo a quelli esercitati sui servizi propri del socio, è specificatamente tenuto a redigere entro il 31 dicembre di ciascun anno l'apposita relazione annuale di cui all'art. 3 del presente statuto.

Ogni qualvolta richiesto dal Socio Unico, l'organo di amministrazione o suo delegato, parteciperà con funzioni referenti alle sedute degli organi collegiali del Socio Unico.

Articolo 20

Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio d'amministrazione o amministratore unico. Questi possono conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, nominare e revocare procuratori ed affidare mandato a soggetti terzi determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 21

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea assegna agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l'esercizio, nonché può determinare un'indennità per la cessazione anticipata dalla carica e deliberare l'accantonamento al relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione del socio.

Resta fermo il divieto previsto dalla vigente normativa di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 22

Revisore Unico

Il controllo legale dei conti è svolto da un Revisore Unico, fatto salvo quanto previsto all'art. 2477 c.c.

Il revisore unico deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge.

Articolo 23

Collegio Sindacale

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la gestione della società sarà verificata dal Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dal socio. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea d'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 24

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 25

Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 26

Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c.. Se deliberato dall'assemblea, il collegio sindacale può anche svolgere le funzioni di controllo contabile.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del consiglio d'amministrazione.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO IV

Articolo 27

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 d'ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, saranno così destinati:

- almeno il 5,0% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale;
- in considerazione della attività svolta dalla società, la restante parte sarà accantonata in apposita riserva, salvo che l'assemblea deliberi di destinarla alla distribuzione a favore del socio.

TITOLO V

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Articolo 29

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.